DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N. 2013/2302 SIUS ***N. 2013/2838 ORD***

Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di :

Dott. Francesco Maisto	*PRESIDENTE*
Dott. Sabrina Bosi	*MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – est.*
Dott. Raffaella Sette	*ESPERTA*
Dott. Cinzia Bertuccioli	*ESPERTA*

Visti gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in Bologna in data odierna, relativa all'**istanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies L. n. 354/75 avanzata da FRANZONI ANNAMARIA,** nata a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 23/08/1971, detenuta presso la locale Casa Circondariale in espiazione della pena detentiva residua di anni 13 di reclusione di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 27/04/2007 per il reato di omicilio aggravato, commesso nel gennaio 2002, con fine pena al 22/03/2020.

Osserva:

Quanto al profilo relativo all'ammissibilità dell'istanza, il presente giudizio trae origine dalla sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione penale, n. 1619/2013 del 7/05/2013 con la quale è stato annullato il decreto del Presidente di questo Tribunale del 20/08/2012 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Annamaria Franzoni, volta alla concessione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies O.P., sul rilievo dell'ostatività sancita dall'art. 6 della L. n. 40/2001, a carico del condannato anche alla pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale.
La Corte ha annullato il provvedimento ritenendo sul punto necessaria una decisione adottata nel contraddittorio delle parti, secondo quanto stabilito dall'art. 666 c.p.p. come regola processuale generale.
Per quanto attiene alla pena accessoria applicata con la sentenza di condanna, occorre osservare che, in seguito ad ordinanza della Corte di Assise di Appello di Torino del 01/07/2008, di correzione di errore ex art. 130 c.p.p. sulla pena accessoria, questa sia stata qualificata come sospensione dalla potestà dei genitori per anni 16.
Sotto tale profilo, pertanto, non sussiste l'ostatività, prevista dall'art. 6 della L. n. 40/2001, alla concessione del beneficio.
Il primo parametro normativo previsto dall'art. 47 quinquies O.P., ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare speciale, consistente nell'essere la

condannata, madre di prole di età inferiore ai 10 anni, sussiste in quanto, all'atto della proposizione dell'istanza, il 10 giugno 2012, il figlio minore della Franzoni non aveva ancora compiuto i dieci anni di età. E non potrebbe, peraltro, concludersi oggi per la inammissibilità essendo decorso il tempo, tanto per assenza di colpa della condannata, quanto per l'applicazione del sistema delle proroghe di cui al comma 8 dell'art.47 quinquies O.P.

Altro presupposto richiesto dalla norma è l'avvenuta espiazione di almeno un terzo della pena, e, poichè, al 10 giugno 2012, la condannata, in espiazione pena dal 21/05/2008, tenuto conto dell'indulto per anni 3 e della riduzione di pena concessa per giorni 315, aveva espiato oltre un terzo della pena inflitta, sussiste esso in atto.

Valutati preliminarmente i profili oggettivi relativi all'ammissibilità dell'istanza, si esamina le condizioni di merito.

Rileva il Tribunale come la norma in esame richieda, ai fini dell'ammissione alla misura, che non sussista "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti", e connota detta prognosi di non recidività ad ulteriori delitti dei quali si vuole evitare la commissione, da intendersi per quelli della medesima specie di quelli per i quali è in esecuzione la pena.

Orbene le consulenze tecniche psichiatriche, disposte nei due gradi di giudizio, hanno escluso la pericolosità dell'allora imputata, intesa come rischio di commissione di ulteriori condotte delittuose. Tuttavia, la consulenza tecnica collegiale, disposta durante il primo grado di giudizio, peraltro la sola alla quale l'imputata abbia collaborato, rileva come " Si tratta di soggetto che presenta un funzionamento psichico sufficientemente adeguato, capace di controllo di realtà… Su questa condizione di equipaggiamento psichico di base, si osserva una situazione critica di forte distanziamento difensivo dal coinvolgimento emotivo verso situazioni nuove, che comporta una rigidità a livello cognitivo, ed una regressione alla dipendenza nella gestione delle emozioni e degli affetti, a protezione di un sé vitale…" (v. pag. 45).

La consulenza tecnica di ufficio, disposta nel corso del giudizio di appello, ritiene inoltre che, al momento del fatto, l'imputata fosse affetta da sindrome ansiosa in soggetto con assetto di personalità connotato da prevalenti componenti di tipo isterico.

Occorre osservare come gli elaborati peritali presi in esame, se pur contenenti importanti analisi sulla personalità dell'istante, siano tuttavia stati redatti in un'epoca oramai remota, essendo trascorsi già sette anni dalla stesura di quella del secondo grado e oltre dieci da quella del primo grado di giudizio.

Si ritiene, pertanto, non possano essere assunti come elementi probanti ai fini della valutazione del parametro normativo relativo all'assenza di pericolo di recidiva.

A tale fine, dovrebbe soccorrere, anche se ai fini di un giudizio più ampio sulla personalità della condannata, la relazione di sintesi di osservazione scientifica della personalità, redatta dal Gruppo di osservazione e trattamento dell'Istituto penitenziario. Detto elaborato è previsto, come è noto, dall'art. 13, 2° co., O.P.,

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2014 Diritto Penale Contemporaneo

che dispone "Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta dall'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa". Le modalità dell'osservazione scientifica della personalità vengono poi esplicitate dall'art. 27 del D.P.R. n. 230/2000, contenente il Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria. Si osserva, a tale proposito, come la norma,contenuta nel capo III, recante le "Modalità del trattamento", trovi applicazione in relazione ad ogni misura alternativa, compresa quella, richiesta, della detenzione domiciliare speciale.
La relazione di osservazione della Casa Circondariale di Bologna, in atti, non appare assolutamente illuminante sul punto dell'analisi della personalità della condannata, tanto che vi si afferma esplicitamente come sia stato privilegiato l'aspetto trattamentale rispetto a quello dell'osservazione personologica.
Detta relazione evidenzia quasi esclusivamente le notevoli difficoltà incontrate dalla detenuta, sin dall'inizio della carcerazione, con assunzione, nelle prime fasi, di terapia farmacologica ed assidui colloqui con l'esperto ex art. 80 O.P. Evidenzia poi che la donna ha manifestato sentimenti di angoscia e disperazione per aver subito una doppia ingiustizia: la morte violenta del figlio e la condanna per un atto che non ha compiuto.
Il lavoro dell'esperto viene delimitato, come esplicitato nella relazione, al "cercare di adattare la donna, che tuttora presenta sentimenti di tristezza, di rabbia e di timore per il futuro, alla realtà detentiva ed alla nuova realtà personale e familiare".
La relazione ripercorre inoltre le condizioni familiari della detenuta e le attività svolte all'interno dell'Istituto.
Sulla personalità della condannata, nulla o quasi viene detto che possa supportare il giudizio prognostico, in questa sede richiesto, sul pericolo di recidiva o, quanto meno, sui profili attuali della personalità e sulla progressione trattamentale in relazione, anche approssimativa, con condotte future, fermandosi gli esperti penitenziari alla proclamazione di innocenza.
Questo Collegio ritenendo pertanto, insufficiente, per un verso, l'espletata osservazione della personalità, e. per altro verso, inutile un prosieguo di osservazione in dette forme, alla luce degli elementi esposti, reputa necessario, al fine della decisione, disporre un accertamento tecnico di ufficio sulla personalità dell'istante, ai sensi dell'art. 220, 2° co., c.p.p., a mente del quale: "Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche". Appare chiaro dal dettato normativo come, in sede di esecuzione e di procedimento di sorveglianza, possano essere ammesse perizie sul carattere e la personalità del condannato.

P.Q.M.

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2014 Diritto Penale Contemporaneo

Visti gli artt. 47 ter quinquies e 70 O.P., 220 e 656 e ss. c.p.p.

Dispone consulenza tecnica di ufficio per **FRANZONI ANNAMARIA.**
Nomina consulente tecnico di ufficio il prof. Augusto Balloni dell'Università di Bologna.
Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 21/01/2014, ore 9,30, nell'aula del Tribunale di Sorveglianza, al fine del conferimento dell'incarico peritale e della formulazione dei quesiti.
Dispone la notifica della presente ordinanza alla condannata, al P.G., ai difensori, anche al fine dell'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte.
Si dispone sin da ora la traduzione della detenuta, qualora voglia presenziare all'udienza.
Bologna, 10/12/2013

Il Presidente
Francesco Maisto

Il Magistrato di Sorveglianza – est.
Dott. Sabrina Bosi

Depositato in cancelleria il 12/12/2013

Il Cancelliere B3
Stefania Gandi

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – BOLOGNA

V.° SI AUTORIZZA
12 DIC 2013
Bologna, ...

IL PRESIDENTE
FRANCESCO MAISTO

Per copia conforme all'originale
Bologna, 12/12/2013

Il Cancelliere B3
Stefania Gandi

Si notifichi al C.T.U. (anche via fax alle strutture)

12 DIC 2013

Il Presidente
Dott. Francesco Maisto

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2014 Diritto Penale Contemporaneo

N. SIUS 2013 / 2302 - TDS BOLOGNA

Ordinanza N. **2013/2838**

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. **2013/2838,** emessa in data **10-12-2013** e depositata in Cancelleria in data **12-12-2013**, relativo a **FRANZONI ANNAMARIA,** ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- UNEP di TORINO per la notifica
  all'avv. **SAVIO PAOLA - VIA ETTORE DE SONNAZ, 14 - TORINO**

- UNEP di TORINO per la notifica
  all'avv. **IMPERATO LORENZO - CORSO UMBERTO 2 - TORINO**

- Casa Circondariale di BOLOGNA VIA DEL GOMITO N.2
  per la notifica a **FRANZONI ANNAMARIA**

BOLOGNA, 12-12-2013

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere B3
Stefania Grandi

>

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2014 Diritto Penale Contemporaneo